

**INDIRIZZO (UE) 2016/65 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 18 novembre 2015****sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup>.
- (2) Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
- (3) L'attuazione delle revisioni degli scarti di garanzia trarrebbe beneficio dall'inclusione delle disposizioni pertinenti in un atto giuridico separato. Ciò consentirebbe di fornire i parametri di controllo dei rischi in una forma compatta e autonoma e di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee**

1. Ai sensi del Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le attività negoziabili sono soggette a scarti di garanzia, come definiti all'articolo 2, paragrafo 97 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai livelli stabiliti nella Tavola 2 dell'allegato del presente indirizzo.

2. Lo scarto di garanzia per una specifica attività dipende dai seguenti fattori:

- a) la categoria di scarto di garanzia in cui l'attività è collocata, come definita all'articolo 2;
- b) la vita residua dell'attività;
- c) la struttura cedolare dell'attività;
- d) il livello di qualità del credito in cui l'attività è collocata.

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

